

COMMISSIONI RIUNITE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X) — AFFARI SOCIALI (XII)

4.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368);	
Senatori Boato; Manca ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4858);		Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016)	3
Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291);		Viscardi Michele, <i>Presidente della X Commissione</i>	3, 4, 15
Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427);		Babbini Paolo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...	15
Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760);		Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore per la X Commissione</i>	4
Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/466/CEE (4014);		Montanari Fornari Nanda (gruppo comunista-PDS)	14
		Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,10.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario della X Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (4858); Orciari ed altri: Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento (2291); Boato ed altri: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (2427); Ceruti ed altri: Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto (2760); Buffoni ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE (4014); Strada ed altri: Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 (4368); Guidetti Serra ed altri: Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore (5016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri: « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », già approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1990; e dei deputati Orciari ed altri: « Misure a favore del settore produttivo dell'amianto-cemento »; Boato ed altri: « Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile »; Ceruti ed altri: « Divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto »; Buffoni ed altri: « Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva 83/477/CEE »; Strada ed altri: « Norme per il divieto di estrazione, di impiego e di commercializzazione dell'amianto e di manufatti e prodotti contenenti amianto e per l'attuazione di un piano di decontaminazione e bonifica dall'amianto in attuazione della direttiva CEE 87/217 »; Guidetti Serra, Russo Spena, Tiezzi, Scalia, Tamino, Arnaboldi, Russo Franco, Cipriani, Ronchi, Lanzinger e Mattioli: « Norme per il divieto di estrazione, impiego e commercializzazione dell'amianto e per la decontaminazione e bonifica dell'ambiente con presenza di amianto. Disposizioni a tutela dei lavoratori impiegati nel settore ».

Proseguiamo la discussione abbinata delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Ricordo che nella seduta del 15 maggio scorso le Commissioni riunite avevano

scelto come base per la discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Poiché sono intervenuti fatti nuovi che hanno richiesto un approfondimento dei contenuti del testo, do la parola al relatore per la X Commissione, onorevole Bortolami, che ne darà conto.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Signor presidente, come lei ha giustamente ricordato nell'ultima seduta, risalente al 15 maggio 1991, le Commissioni avevano adottato quale testo base un testo unificato trasmesso alle Commissioni filtro per l'acquisizione dei pareri. Nonostante i pareri siano stati espressi, si rende opportuno un nuovo pronunciamento della V Commissione in relazione ai documenti di bilancio.

Un'altra novità intervenuta nel frattempo è costituita dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, rispetto al quale si è manifestata l'esigenza — peraltro condivisa dagli altri gruppi — di modificare taluni aspetti del provvedimento.

Alla luce di questi fatti ho approfondito l'articolato precedentemente adottato, con l'ausilio dei componenti il Comitato ristretto a suo tempo nominato, predisponendo un nuovo testo delle proposte di legge in oggetto.

Nel proporre alle Commissioni riunite l'adozione di tale nuovo testo quale testo base per il seguito della discussione, al fine di trasmetterlo alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri, auspico che questi ultimi vengano acquisiti tempestivamente. Ciò infatti consentirebbe di approvare il provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Rinnovando l'auspicio formulato, vorrei sottolineare il disagio che il settore avverte per il ritardo registrato nell'emanazione della disciplina legislativa; ritardo che si ripercuote, anche sotto il profilo economico, sui lavoratori interes-

sati i quali guardano con timore al futuro del comparto.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo unificato delle proposte di legge predisposto dal relatore per la X Commissione:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e bonifica delle zone interessate dall'inquinamento da amianto, nonché per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione industriale e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. A far data da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto salvo i diversi termini previsti dalla presente legge per la cessazione della produzione e dalla commercializzazione dei prodotti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti d'amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, in particolare provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

ART. 3.

(Valori limite).

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabile nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto e nei luoghi ove si effettuano bonifiche nonché negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto, nonché delle imprese o enti autorizzati alle attività di trasformazione e smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, non può superare il valore limite fissato dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono definiti dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987, previsto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, anche su proposta della Commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1990, n. 277, è sostituito dal seguente: « ART. 31. — (Superamento dei valori limite di esposizione). — 1. I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:

a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo;

b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo ».

TITOLO II

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI E DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'USO DELL'AMIANTO

ART. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'utilizzazione dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1990, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato delegato.

ART. 5.

(Compiti della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati del censimento di cui all'articolo 10;

b) a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica e degli altri operatori coinvolti;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti d'amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università e del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi o alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche sugli interventi di bonifica, ivi compresa la innocuizzazione dell'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione della presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 6.

(Norme di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), dalla commissione i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta

annualmente al Parlamento, sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi ed ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

ART. 7.

(Conferenza nazionale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

TITOLO III

TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE

ART. 8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura).

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti

che lo contengono sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

ART. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione industriale e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione annuale che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti;

d) le misure adottate o in via di adozione, ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1 e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti che trasmettono alle regioni ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività delle imprese svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

ART. 10.

(Piani regionali e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 6, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti nei quali si è svolta l'attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi di dismissione dell'attività estrattiva dell'amianto e della relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è comunque condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1982, n. 215.

4. Il piano relativo alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano che non lo abbiano adottato ai sensi del comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro i successivi tre mesi dal termine di cui al comma 1.

ART. 11.

(Risanamento della miniera di Balangero).

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un apposito accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato con la priorità di utilizzo dei lavoratori della miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994 in ragione di: lire 15 miliardi per il 1992 e lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 30 miliardi nel triennio 1992-1994, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993) ».

ART. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente).

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l). Il costo delle relative operazioni è a carico dei proprietari degli immobili.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3, e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-

legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale, già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h).

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 10.

6. I rifiuti d'amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

TITOLO IV

MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto,

impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1 o nelle imprese di cui al comma 1 in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, comma primo, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 153 del 1969 con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni soprari-chiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni se donne.

3. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di 600 unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a

quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro 30 giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 2, se posteriore. L'impresa entro 10 giorni della scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, comma primo, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedura fallimentare o fallite che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o dalle imprese di cui al comma 1 o in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite che possono far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento di 60 anni, se uomini e 55 anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al 30 per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del 10 per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 8 è ridotto al 20 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

TITOLO V

INCENTIVI ALLE IMPRESE

ART. 14.

(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione).

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è isti-

tuito il « Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto ».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto per programmi di riconversione produttiva che prevedono la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera e alle imprese che utilizzano amianto, per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento e quelli per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al 10 per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi nel triennio 1992-1994 in ragione di lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 25 miliardi per il 1992 e lire 25 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accanto-

namento « Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite d'impegno dal 1993) ».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI SANZIONI

ART. 15. (*Sanzioni*).

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'amenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 o 4 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(*Disposizioni finanziarie*).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto ».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto ».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992 agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certifica-

zione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la riconversione delle produzioni di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite d'impegno) ».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti

sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

RENATO STRADA. Condivido le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Bortolami, e intendo sottolineare anch'io l'urgenza di procedere all'approvazione del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Anzi, al riguardo, invito il presidente a sollecitare l'espressione dei pareri delle Commissioni filtro affinché si possa rapidamente concludere questo lungo e travagliato iter.

NANDA MONTANARI FORNARI. Vorrei innanzitutto ringraziare i relatori per la disponibilità dimostrata e l'intenso lavoro svolto, reso possibile grazie anche alla collaborazione degli altri gruppi e dei componenti il Comitato ristretto a suo tempo nominato.

In linea generale, esprimiamo un apprezzamento positivo sui contenuti del provvedimento; poiché però alcuni suoi aspetti non ci soddisfano totalmente, preannunciamo fin d'ora la presentazione di talune proposte emendative, in particolare all'articolo 3, in cui si fa riferimento al valore limite fissato dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in relazione a lavorazioni che utilizzano sostanze chiaramente cancerogene. Poiché è in arrivo la direttiva comunitaria n. 391 riguardante specificatamente gli elementi cancerogeni, si renderanno opportune alcune modifiche.

Ad ogni modo, l'intendimento di presentare emendamenti al testo non vuol

essere un ostacolo all'iter legislativo, rispetto al quale, al contrario, sollecitiamo l'espressione dei prescritti pareri affinché il provvedimento possa essere approvato dalla Camera prima dell'inizio della sessione di bilancio.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel ringraziare i relatori per il lavoro compiuto, a nome del Governo mi riservo di presentare eventuali proposte emendative in merito alla direttiva comunitaria concernente taluni aspetti della materia disciplinata dal testo in oggetto.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come base per la discussione il nuovo testo unificato delle proposte di legge predisposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Avverto che il nuovo testo unificato sarà trasmesso alle Commissioni competenti affinché esprimano i prescritti pareri nei tempi più rapidi possibili, consentendo così l'approvazione finale del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO